



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE REG.GEN N. 469 DEL 22/07/2024 N.162 DEL 22/07/2024

OGGETTO:

Conferimento incarico legale Avvocato Giuseppe Mercurio controversia - società Enel Sole s.r.l. contro Comune di Furci Siculo, R.G. n. 1149/2018. Impegno di spesa. CIG: B280C34460

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA ED ISTITUZIONALE

Visti:

- l'art. 51 della Legge 142/1990, modificato dall'art. 6 della Legge 127/1997, ed il D.lgs. 165/2001 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei Responsabili di Area;
- l'art. 2 "Attuazione nella Regione Siciliana di norme della legge 127/1997" della L.R. 23/1998, il quale conferisce ai Responsabili dei Servizi anche la competenza per gli atti di gestione finanziaria concernenti l'assunzione di impegni di spesa e di liquidazione e la competenza per l'adozione di atti di amministrazione;
- l'art.107 del D. Lgs. n. 267/2000 che definisce le funzioni dirigenziali e le relative Responsabilità, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definitivi con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo;
- l'art.109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 che prevede che nei comuni privi di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite con provvedimento del Sindaco ai Responsabili degli uffici e dei servizi;
- le leggi regionali n.44/1991, n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

Preso atto che con provvedimento Sindacale n. 33 del 19.07.2023 è stato conferito alla sottoscritta per n. 03 anni, l'incarico di Elevata Qualificazione, quale Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale comprendente i seguenti servizi:

I° Servizio- Affari Generali ed Amministrativi- Biblioteca e Cultura- Contenzioso;

II° Servizio- Sito Istituzionale- Amministrazione Trasparente- Contratti e Gare-Pubblica Istruzione- Sport Attività Ricreative e Turismo- Diritto allo Studio;

III° Servizio-Anagrafe Elettorale Stato Civile e Leva;

IV° Servizio - Servizi Sociali;

V° Servizio - Sportello Unico Attività Produttive;

Richiamata integralmente la delibera di Giunta Comunale n. 156 del 24.06.24 avente ad oggetto: "Conferimento incarico legale controversia - società Enel Sole s.r.l. contro Comune di Furci Siculo, R.G. n. 1149/2018. Assegnazione somma al Responsabile Area Amministrativa ed Istituzionale", con la quale tra l'altro, è stata assegnata al Responsabile Area la somma di € 1.300,00 comprensiva di oneri di legge;

Fatto presente che:

- è pervenuto all'Ente decreto ingiuntivo N. 2084/2017 del 04.12.2017 avente R.G. n. 6609/2017 emesso dal Tribunale di Messina, notificato in data 19.01.2018, acquisito al prot. gen. dell'Ente il 19.01.18 al n. 788 da parte della Società Enel Sole s.r.l., rappresentati e difesi dall'Avvocato Carlo Landolina, contro il Comune di Furci Siculo;
- con il suddetto decreto ingiuntivo la società Enel Sole s.r.l., società con un unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL s.p.a., ha ingiunto all'Ente il pagamento della somma di € 155.770,04 oltre interessi maturati non ancora fatturati e maturandi, spese generali, competenze ed onorari, per mancato pagamento integrale di n. 53 fatture relative a prestazioni di servizi (manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica) effettuate in favore del Comune, emesse nelle date dal 31.05.2009, 31.08.2009 e nel periodo dal 31 gennaio 2011 al 30.03.2015, al netto delle note di credito emesse, in virtù di una convenzione sottoscritta tra le parti per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione per il servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti ricadenti nell'intero territorio comunale, nonché per la prestazione di diversi servizi;

Preso atto, altresì, che:

- Il comune di Furci Siculo, avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponeva con atto di citazione opposizione R.G. 1149/2018 tramite l' Avvocato Pietro Briguglio Antonino, rappresentante dell'Avvocatura Comunale, giusta procura speciale del Sindaco Dott. Matteo Giuseppe Francilia;
- che la suddetta Avvocatura Comunale ha presentato nel corso dello svolgimento della controversia memorie ex art. 183 VI c.p.c e varie contestazioni;
- a tutt'oggi la causa iscritta al n. 1149/2018 R.G. è in corso;
- l'udienza è stata rinviata al 27.06.24, giusta ordinanza del giudice del Tribunale di Messina del 16.06.2023 per discussione orale, ex art. 281 sexies c.p.c.;
- successivamente, con pec del 24.06.2024, il tribunale ha comunicato ulteriore differimento all'udienza del 13.02.2025;
- l' Avvocato Pietro Briguglio Antonino è stato collocato a riposo dal 01.02.2024;
- conseguentemente è necessario ed urgente conferire incarico legale per rappresentare le ragioni dell'Ente presso il Tribunale di Messina per la suddetta udienza del 27.06.2024;

Considerata la necessità, per quanto sopra rappresentato, di conferire incarico ad un legale in sostituzione dell'avvocatura Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale degli incarichi legali dell'Ente approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 23/12/2014, esecutiva ai sensi di legge, e nel caso specifico l'art. 2 comma 1 - Albo degli avvocati - che recita: "*Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni alla rappresentanza e difesa degli interessi e diritti del Comune, è istituito apposito Albo aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata al Responsabile dell'Ufficio Legale o in sua assenza al Segretario Comunale dell'Ente*";

Preso atto che è stato istituito ed approvato con determina reg. gen. n. 124 dell'11.05.2015 della sottoscritta l'albo aperto degli avvocati del Comune di Furci Siculo, successivamente integrato con determinate della scrivente, in quanto l'albo è aperto e l'iscrizione è ammessa in qualsiasi momento;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 10.10.2016 con la quale sono stati formulati gli indirizzi per gli affidamenti degli incarichi legali, dando atto che la scelta del difensore dell'Amministrazione comunale è di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale, che dovrà attingere dall'albo aperto degli avvocati, garantendo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, rotazione e trasparenza;

Visto il titolo III del libro V del codice civile relativo alla disciplina delle professioni intellettuali e, in particolare, l'art. 2230 sulla prestazione di opera intellettuale;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato Sezione V n. 02730 del 11.05.2012 con la quale si stabilisce che il conferimento del singolo incarico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale (sentenza confermata dal parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n.2017 del 03.08:2018);

Tenuto conto dell'emanazione di n. 02 provvedimenti legislativi, e precisamente il D.lgs. 31.03.2023 n. 36 codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo 2023, nonché la L. 21 aprile 2023, n. 49, contenente disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, pubblicata sulla G.U. n. 104 del 05 maggio 2023;

Richiamati l'art. 56 - Appalti Esclusi nei settori ordinari- ed in particolare il comma 1, lettera h. concernenti i servizi legali nonché l'art. 13 - Ambito di applicazione - ed in particolare il comma 2. del suddetto decreto D.lgs. 31.03.2023 n. 36;

Visto il D.L. 24.01.2012 n. 1 convertito in Legge n. 27 del 24.03.2012 "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture";

Rilevato che:

l'economicità, nel caso di specie, deve essere garantita determinando l'importo a base di negoziazione sulla base dei parametri ministeriali fissati dal D.M. n. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31.12.2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 37 in data 8 marzo 2018, applicando il valore di riferimento minimo, diminuita dall'eventuale decurtazione concordata con il legale; tenuto conto dei principi di armonizzazione contabile, ai fini di una corretta imputazione delle somme, occorrerà richiedere al professionista un preventivo di spesa onnicomprensivo, indicando, ove applicabile, le scadenze temporali dell'esigibilità del credito relativo all'incarico stesso, mediante apposito cronoprogramma delle attività da espletare;

Viste le recenti Linee Guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24.10.2018, con le quali si è aderito all'impostazione del Consiglio di Stato (da ultimo parere n. 2017 del 03.08.2018) per cui l'affidamento dei servizi legali costituisce appalto solo qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico, mentre l'incarico conferito ad hoc (per la trattazione della singola controversia o questione) costituisce contratto d'opera professionale, sottoposto al regime di cui al suddetto art. 56 - Appalti Esclusi nei settori ordinari;

Considerato che le suddette le Linee Guida n. 12 chiariscono, al punto 3.1.4, che:

«L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, solo in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali che devono essere espressamente illustrate dalla stazione appaltante nella determina a contrarre»;

Visto il punto 3.1.4.1. che recita : «Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, tale opzione è indicata nel bando o nell'avviso relativo all'affidamento del primo incarico, con richiesta di formulazione dell'offerta anche per la prestazione opzionale»;

Rilevato che:

- già precedentemente è stato conferito dall'Ente incarico a legale iscritto all'albo avvocati, precisamente all'avvocato Mercurio Giuseppe per una controversia simile, ossia per proporre ricorso a decreto ingiuntivo a seguito fatture emesse per la fornitura di energia elettrica al Comune di Furci Siculo;
- il suddetto incarico è stato svolto con notevole risparmio per l'Ente, circa il 50% del pagamento del totale della somma dovuta al fornitore di energia;
- trattandosi di incarico attinente la medesima materia, è opportuno conferire l'incarico al medesimo legale;

Precisato, inoltre, che le SS.RR. della Corte dei Conti hanno elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi:

la rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'Amministrazione;

l'inesistenza all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;

proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione;

Fatto presente per la ragioni sopra descritte, che:

all'interno della propria organizzazione, non esiste la figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico;

è obbligo attingere dall'Albo aperto degli avvocati del Comune di Furci Siculo;

che tale scelta per le ragioni sopra rappresentate, può ricadere sull'Avv. Mercurio Giuseppe del Foro di Messina con studio legale in Via via Roma,81 Furci Siculo (ME) regolarmente iscritto all'ordine degli avvocati di Messina ed all'albo Comunale;

Dato atto che:

- in data 24.06.2024 con nota prot. gen. n. 8138 è stato richiesto preventivo al suddetto Avv. Mercurio Giuseppe per la costituzione in giudizio del Comune di Furci Siculo presso il Tribunale di Messina il 27.06.2024;
- successivamente, con pec del 24.06.2024, il tribunale ha comunicato ulteriore differimento all'udienza del 13.02.2025;
- il suddetto preventivo è stato riscontrato dal legale che ha trasmesso parcella per un compenso complessivo di € 1.254,50 (€ 1.048,50 onorario, € 157,27 spese generali ex art. 13 e € 48,23 C.P.A.), giusta pec del 16.07.24 acquisita al prot. gen. dell'Ente in pari data al n. 9206;

Preso atto che il suddetto preventivo rispetta il principio di economicità in quanto il compenso da corrispondere al succitato legale è stato calcolato sulla base dei parametri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, così come aggiornati al D.M. 13.08.2022 n. 147;

Vista la Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali";

Dato atto che è stato richiesto all'ANAC per il presente affidamento il seguente CIG B280C34460;

Dato atto che il responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;

Visto l'art. 15, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.33/2013 che obbliga le P.A. a pubblicare i dati relativi al conferimento di incarichi esterni sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

Vista la faq ex CIVIT (oggi ANAC) del 17.09.2013 che stabilisce che qualora venga attribuito ad un professionista un incarico per la difesa e la rappresentanza dell'Ente in relazione a

singole controversie l'Amministrazione è tenuta ai sensi dell'art. 15 commi 1 e 2 del D.lgs. 33/2013 a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" sotto sezione di primo livello "Consulenti collaboratori";

Dato atto che ai fini del conferimento di tale incarico andrà verificata la sussistenza delle ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità previsti dal D. Lgs. n.39/2013;

Acquisita dal professionista incaricato l'autocertificazione circa l'inesistenza di posizione di potenziale conflitto di interesse e di incompatibilità, giusta nota prot. gen. n. 9240 del 17.07.24;

Considerato in relazione ai requisiti soggettivi di chi emana l'atto:

- di essere legittimato ad emanare l'atto;
- di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolare modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Considerato in relazione ai requisiti soggettivi del destinatario dell'atto:

- che il soggetto destinatario è stato individuato ricorrendo a criteri di natura oggettivi assicurando il rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relative al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;

Visto il disciplinare di incarico da stipulare con il suddetto professionista;

Richiamato l'obbligo previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

Richiamato altresì il D.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Tenuto conto che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, deve avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della vigente normativa in materia di trattamento dei dati sensibili e giudiziari;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.lgs. n.267/2000, essendo stati valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole dell'anticorruzione, il rispetto della normativa sulla privacy, che consentono al sottoscritto responsabile di adottare il presente provvedimento;

Ritenuto ed attestato il rispetto delle condizioni e della disciplina dettata dalla legge n. 241/1990;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2023 - pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 303 del 30.12.2023 con il quale è stato differito al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024-2026 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL;

Dato atto che pertanto il succitato termine è scaduto;

Fatto presente che:

- conseguentemente si applica il comma 2 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. inerente la gestione provvisoria che è consentita nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio finanziario cui la stessa si riferisce;
- la gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dato atto che la spesa che si intende effettuare con il presente provvedimento è esigua e deriva dalla necessità di costituirsi in giudizio, presso il Tribunale di Messina il 20.06.2024;

Considerato che con la nuova contabilità armonizzata (D.lgs. 118/2011), integrato e modificato dal D.lgs. 126/2014) decorrono le nuove regole dell'esercizio provvisorio che prevedono che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale 2023/2025 per l'annualità 2024;

Considerato pertanto che la spesa de quo trova copertura nell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 30.10.2023;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 in corso di formazione;

Visti:

- il vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di prendere atto** che presso il Tribunale di Messina il 13.02.2025 si terrà l'udienza per il procedimento R.G. n. 1149/2018 controversia - società Enel Sole s.r.l. contro Comune di Furci Siculo;
3. **Di conferire** apposito incarico legale per la succitata causa, all' Avv. Giuseppe Mercurio per un compenso complessivo di € 1.254,50 (€ 1.048,50 onorario, € 157,27 spese generali ex art. 13 e € 48,23 C.P.A.), giusta pec del 16.07.24 acquisita al prot. gen. dell'Ente in pari data al n. 9206;
4. **Di impegnare** per il conferimento dell'incarico legale in argomento, la somma complessiva di € 1.254,50 che trova copertura nell'annualità 2024 del bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione consiliare n. 65 del 30.10.2023 al cap. 1128 Art.1 imp. 368 per € 1.254,50;
5. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011:

IMPUTAZIONE IMPEGNO		ESIGIBILITA' DELLE SOMME	
ANNO	IMPORTO	ANNO	IMPORTO
2024	€ 1.254,50	2024	€ 1.254,50

6. **Di dare atto** che è stato acquisito il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a norma dell'art. 3 della Legge 136/2010, e che pertanto il CIG del presente affidamento è B280C34460;
7. **Di dare atto** che con successivo provvedimento si provvederà alla liquidazione dell'acconto di € 500,00 e con successiva determina alla liquidazione a saldo di quanto impegnato con la presente determinazione a seguito di presentazione di fatture elettroniche da parte del legale incaricato previo accertamento di tutte le regolarità fiscali;
8. **Di dare atto** che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.lgs. n.267/2000;
9. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
10. **Di trasmettere** il presente provvedimento all'Avv. Giuseppe Mercurio e all'Albo Pretorio on line per la relativa pubblicazione.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa ed Istituzionale
Dott.ssa Antonietta Interdonato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 12 comma 3 della L. R. n. 5/2011, è stato pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente (www.comune.furcisiculo.me.it) per quindici giorni interi e consecutivi dal 25/07/2024 al 09/08/2024 Reg. n. _____.

Furci Siculo, li _____

L'Addetto alla Pubblicazione

F.to:

Resp. Albo Pretorio On-Line

F.to:

Il Segretario Comunale

F.to: Dott.ssa Giuseppina

Minissale